



## 1. COMUNE DI FILOTTRANO

### 2. *(Provincia di Ancona)*

3.

4.

5.

6.

7.

8.

## 9. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

### 10. DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

11.

12.

13.

14.

15.

16.



## 17. SOMMARIO

18.

19. **Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED  
AMBITO DI APPLICAZIONE**

20.

21. **Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

22.

23. **Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI**

24.

25. **Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO**

26.

27. **Articolo 5 BASE IMPONIBILE**

28.

29. **Articolo 6 DECORRENZA DEL TRIBUTO**

30.

31. **Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E  
DELL'IMPOSTA**

32.

33. **Articolo 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

34.

35. **Articolo 9 VERSAMENTI**

36.

37. **Articolo 10 DICHIARAZIONE**

38.

39. **Articolo 11 RIMBORSI**

40.

41. **Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**



42.



## 43. **Articolo 1**

### 44. **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Filottrano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Filottrano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

48.

## 49. **Articolo 2**

### 50. **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale non classificata nelle categorie A1, A8 e A9.

52.

## 53. **Articolo 3**

### 54. **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di



proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
6. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

62.

#### 63. **Articolo 4**

#### 64. **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di Filottrano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

66.

#### 67. **Articolo 5**

#### 68. **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU come definita dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

70.

#### 71. **Articolo 6**

#### 72. **DECORRENZA DEL TRIBUTO**

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
3. Il giorno del trasferimento è computato in capo a chi acquisisce la proprietà.

76.



## 77. **Articolo 7**

### 78. **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio e, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi si intendono prorogate di anno in anno.
4. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

83.

## 84. **Articolo 8**

### 85. **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può prevedere una detrazione per abitazione principale, indicandone l'importo e le modalità di applicazione.
2. Con la medesima delibera, il Consiglio Comunale può riconoscere altre detrazioni a specifiche categorie di contribuenti.

88.

## 89. **Articolo 9**

### 90. **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato dal contribuente in autoliquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi, di norma, effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il



16 giugno.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri purché venga presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

96.

97. **Articolo 10**

98. **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

101.

102. **Articolo 11**

103. **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento.

107.



108. **Articolo 12**

109. **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.